

Edizione di venerdì 27 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Acquisto di un immobile patrimonio: interessi passivi di finanziamento
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VII° parte
di **Francesca Dal Porto**

FINANZA AGEVOLATA

Superbonus al 110%: come cedere il credito grazie al trading fiscale
di **Marcello Scalmati - Responsabile Bonuschiaro**

IVA

Rimborsi Iva senza compensazione volontaria ma con verifica patrimoniale
di **Alessandro Carlesimo**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Branch exemption: requisiti giuridici e aspetti dichiarativi
di **Marco Bargagli**

RASSEGNA RIVISTE

Il time sheet
di **Andrea Comencini**

CASI OPERATIVI

Acquisto di un immobile patrimonio: interessi passivi di finanziamento

di **EVOLUTION**



Una società ha acquistato un immobile di categoria catastale A/2 che si qualifica come immobile patrimonio ai sensi dell'articolo 90 del Tuir. Per finanziare l'acquisto ha contratto un mutuo. Sono deducibili fiscalmente gli interessi passivi?

La disciplina fiscale degli immobili patrimonio rappresenta una deroga alle usuali regole a cui sono assoggettati gli immobili detenuti in regime d'impresa: infatti il legislatore, per tale tipologia di immobili, ha previsto un'imposizione basata sui criteri catastali in misura simile alle persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa, con la conseguente indeducibilità di tutti i relativi componenti negativi (articolo 90 Tuir).

La generica formulazione dell'articolo 90, comma 2, Tuir, limitandosi a prevedere la generale indeducibilità dei costi connessi agli immobili patrimonio, non stabilisce regole specifiche circa il trattamento da riservare agli interessi passivi, tanto che in passato si erano formate opinioni discordanti circa il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti dall'impresa a seguito di accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile patrimonio.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VII° parte

di **Francesca Dal Porto**



Con questo **ultimo intervento** si conclude la [panoramica delle novità più significative](#), contenute nel **D.Lgs. 147/2020**, che **interessano il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**.

In particolare, l'[articolo 356 D.Lgs. 14/2019](#), che disciplina **l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice**, è stato modificato.

Si ricorda che tale articolo è tra quelli **già in vigore**: di conseguenza, le modifiche apportate allo stesso (di cui all'[articolo 37 D.Lgs. 147/2020](#)) **sono entrate in vigore il 20.11.2020** anziché il 1° settembre 2021, come quasi tutte le altre disposizioni.

Il nuovo **comma 2**, in particolare, prevede due novità.

La prima riguarda gli **obblighi formativi degli iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro**, nel senso che per gli stessi soggetti, al fine dell'iscrizione nell'albo di cui sopra, è **sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore**, anziché duecento ore, come invece richiesto alle altre categorie.

La seconda novità riguarda i criteri per il **primo popolamento dell'albo**: sulla base delle modifiche, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, CCII](#), che **documentano di essere stati nominati**, alla data di entrata in vigore dello stesso articolo, **in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali**, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'Ocri, i soggetti di cui all'[articolo 352](#).

In ogni caso, sono fatti salvi gli **obblighi formativi biennali** previsti dall'[articolo 4, comma 5, lett. d\)](#), del **Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 2014**. La **Scuola superiore della**

magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei **corsi di formazione e di aggiornamento**.

All'[articolo 358, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#), sono state apportate alcune modificazioni relative ai **requisiti necessari per la nomina agli incarichi nelle procedure**. In particolare, è richiesto che le figure di curatore, commissario giudiziale e liquidatore siano nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto, tra le altre cose, degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale **efficiente** e tempestivo delle funzioni. È stato inserito il requisito dell'**efficienza nell'espletamento delle funzioni**, al fine di **valutare a chi affidare un determinato incarico**. All'[articolo 358 comma 3 CCII](#) è stata aggiunta una **ulteriore specifica** di cui tenere conto per l'attribuzione degli incarichi nelle procedure: devono essere rispettate esigenze di trasparenza e di rotazione e, a questo proposito, è stato previsto che si debba valutare anche **il numero delle procedure aperte nell'anno precedente**. In ogni caso, si deve tenere conto dell'**esperienza** richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.

Anche la parte del codice della crisi relativa alle **modifiche apportate al codice civile** ha subito delle revisioni. L'[articolo 380 D.Lgs. 14/2019](#), che interviene sull'[articolo 2484 cod. civ.](#) (cause di scioglimento delle società di capitali) statuendo che **l'apertura della liquidazione controllata** e della **liquidazione giudiziale** sono causa di **scioglimento della società**, è stato integrato con il rinvio agli [articoli 2487 e 2487-bis cod. civ.](#)

Quindi, anche in caso di **apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata**, occorrerà che l'assemblea provveda alla **nomina dei liquidatori**, con funzione di rappresentanza della società, visto che l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono al liquidatore e al curatore.

Il nuovo **comma 2** dell'[articolo 380 CCII](#), intervenendo sull'[articolo 2487 bis, comma 3, cod. civ.](#), stabilisce che, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al **curatore** o al **liquidatore** della liquidazione controllata.

La *ratio* della norma è quella di **favorire la continuità nella gestione** e di **facilitare l'attività del liquidatore** e del curatore fin dai primi adempimenti.

L'[articolo 382 CCII](#) è stato sostituito nella rubrica e nei contenuti: si occupa delle **cause di scioglimento delle società di persone**. In particolare, con la modifica dell'[articolo 2288 cod. civ.](#), è stata prevista l'**esclusione** di diritto del **socio** nei confronti del quale sia stata **aperta** o al quale sia stata **estesa** non solo la procedura di **liquidazione giudiziale** ma anche quella di **liquidazione controllata**.

L'[articolo 40 D.Lgs. 147/2020](#) interviene infine:

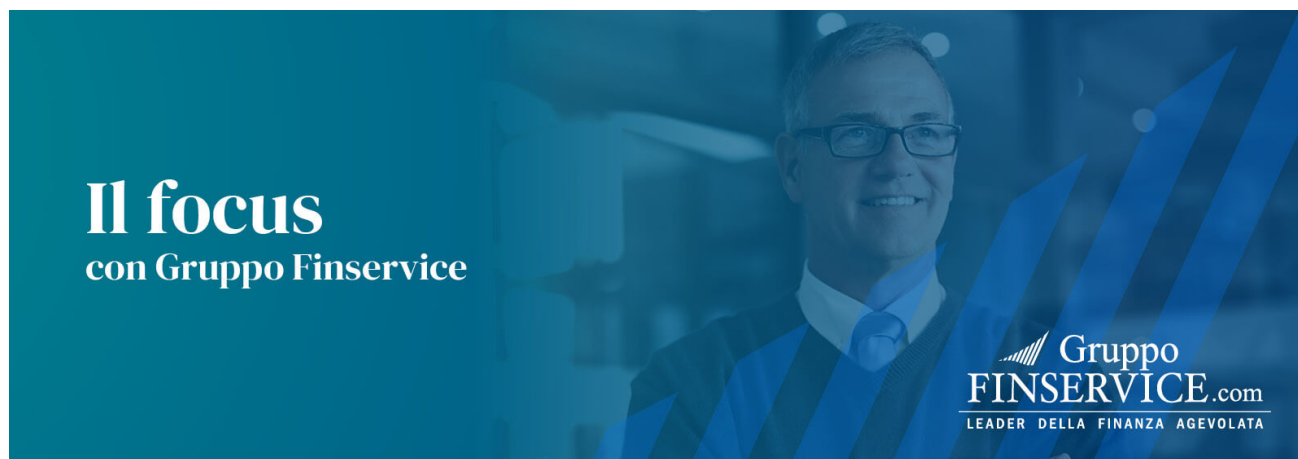
- sull'[articolo 2257 cod. civ.](#), prevedendo che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#) spetta esclusivamente agli **amministratori**;

- sull'[articolo 2380-bis, comma 1, cod. civ.](#), con la precisazione che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente agli **amministratori**;
- sull'[articolo 2409-novies, comma 1, cod. civ.](#), prevedendo che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente al **consiglio di gestione**;
- sull'[articolo 2475 cod. civ.](#), stabilendo che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente agli **amministratori** e che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'**amministrazione della società** è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'[articolo 2479 cod. civ.](#).

FINANZA AGEVOLATA

Superbonus al 110%: come cedere il credito grazie al trading fiscale

di **Marcello Scalmati** - Responsabile Bonuschiaro



Quali sono gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% e in che modo è possibile ottenere liquidità immediata dalla cessione del credito d'imposta tramite le piattaforme dedicate.

Una **detrazione fino al 110%** per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nell'ambito di interventi di natura edilizia per riqualificare gli edifici o migliorare il loro efficientamento energetico: questo, in sostanza, è l'obiettivo del **Superbonus 110%** istituito con il Decreto Rilancio 34/2020, che ha portato alla nascita di nuove **piattaforme di trading dei crediti fiscali** come BonusChiaro.it, che consente la cessione dei crediti d'imposta da parte dei titolari di questi ultimi in cambio di liquidità immediata.

A chi spetta il Superbonus e come ottenere sconti in fattura o liquidità

La detrazione al 110% spetta in prima battuta a coloro che effettuano **interventi** cosiddetti **"trainanti"** (isolamento termico degli involucri edilizi, sostituzione di impianti di climatizzazione, interventi antisismici). Gli **interventi "trainati"**, come l'installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, danno ugualmente accesso alla detrazione al 110% ma solo se eseguiti in maniera congiunta ad almeno un intervento trainante.

La detrazione può essere fruita direttamente dalle **persone fisiche**, che la compensano con le imposte a debito nell'orizzonte temporale di 5 anni, se capienti, oppure può essere alternativamente ceduta tramite **sconto in fattura** al fornitore che ha eseguito i lavori o ceduta

a soggetti terzi in cambio di **liquidità immediata**. Proprio in soccorso a tale ultima opzione nascono le piattaforme di trading, grazie alle quali il titolare del credito fiscale può trovare sul mercato un soggetto cessionario interessato ad acquistarlo.

Come funzionano le piattaforme per la cessione di crediti fiscali

Il processo avviene normalmente secondo i seguenti step operativi:

1. **Il Cedente carica il credito e la piattaforma verifica la documentazione** per determinare la certezza del credito, in particolare sono oggetto di valutazione l'asseverazione rilasciata dall'ingegnere, geometra o architetto, ed il visto di conformità rilasciato dal commercialista o revisore. Vengono effettuate anche verifiche ai fini antifrode ed antiriciclaggio.
2. Superate le verifiche iniziali **il credito viene immesso sul «mercato»** e risulta disponibile per l'acquisto
3. **I Cessionari** (compratori) vedono i crediti sul mercato e **propongono le proprie offerte** di acquisto, tramite offerta irrevocabile per un determinato numero di giorni
4. Il Cedente seleziona l'offerta ritenuta più soddisfacente e **firma il contratto di cessione** del credito con il Cessionario
5. A questo punto normalmente la Piattaforma blocca dal conto del Cessionario i fondi necessari all'erogazione del **prezzo...**
6. **...che verrà erogato il 10 del mese successivo**, allorché il Cessionario avrà visibilità del credito acquistato nel proprio cassetto fiscale.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità



 **800 94 24 24**

 Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

IVA

Rimborsi Iva senza compensazione volontaria ma con verifica patrimoniale

di **Alessandro Carlesimo**



Il rimborso delle imposte è soggetto a specifiche regole finalizzate a **prevenire abusi** nonché a **fornire idonee garanzie all'Erario**. Con riferimento all'anno 2020, il Legislatore ha previsto **deroghe all'ordinario meccanismo, nel tentativo di accelerare l'immissione di liquidità nel sistema economico**.

L'intervento normativo ha riguardato una delle fasi istruttorie che scandiscono il processo di accredito delle somme e, segnatamente, l'obbligo di esperire l'iter prodromico alla **compensazione volontaria dei crediti corrispondenti al rimborso, con eventuali debiti iscritti a ruolo** vantati nei confronti del medesimo contribuente titolare del credito.

L'[articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973](#) prevede che, **con riferimento alle domande presentate da soggetti gravati da carichi pendenti, l'Agenzia trasmetta in via telematica apposita segnalazione al concessionario cui è affidato il ruolo, così da consentire la notifica all'interessato di una proposta di compensazione tra il credito ed il debito erariale**. La notifica della comunicazione sospende l'azione di recupero del carico pendente per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali si presume il silenzio-rifiuto della proposta da parte del contribuente.

Quest'ultimo resta libero di aderirvi, autorizzando in questo caso la **compensazione del credito** chiesto a rimborso fino a concorrenza del debito, ovvero esprimere il **diniego**, confermando la volontà di ottenere l'intero importo domandato.

L'[articolo 145 D.L. 34/2020](#) prevede che **la procedura non abbia luogo relativamente all'anno in corso**. Nello specifico, la novella dispone che **"nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"**.

I rimborsi relativi all'annualità 2020 **possono dunque essere erogati senza l'obbligatoria formulazione della suddetta proposta di compensazione.**

Continua invece a trovare applicazione **la compensazione legale ex [articolo 23, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#)**, prevista nei casi di accertamento di violazioni tributarie. In tali circostanze, il rimborso viene sospeso in attesa della definizione dell'atto di contestazione, all'esito della quale la compensazione opera *ex lege* ([circolare 25/E/2020, AdE](#)).

In campo Iva, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, si sarebbe auspicato **un ulteriore intervento volto ad accelerare l'esecuzione dei rimborsi mediante la disapplicazione temporanea di una delle condizioni poste dall'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#).**

Il riferimento è **all'obbligo di prestazione della garanzia in presenza di una delle situazioni "di rischio" ivi contemplate** (cfr. [circolare AdE 33/E/2016](#)).

In particolare, il comma 4, applicabile ai rimborsi eccedenti 30.000 euro, impone **la prestazione della garanzia (anche) laddove non sussistano le seguenti condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva** (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ex [articolo 47 D.P.R. 445/2000](#)):

- **il patrimonio netto non deve essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40 per cento;**
- la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- l'attività stessa non deve essere cessata né deve essersi ridotta per effetto di cessioni di azienda o rami di azienda;
- nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati non devono essere state cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

A fronte delle limitazioni legate all'attuale scenario economico sociale, **numeroso imprese potrebbero non rispettare i requisiti relativi alla consistenza del patrimonio netto**, tenuto conto del fatto che la verifica va condotta confrontando:

- entità del patrimonio netto **alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;**
- entità del patrimonio netto risultante in base ai dati dell'ultimo periodo d'imposta.

Tuttavia, si ritiene che **l'osservazione dello scostamento nell'anno in corso non sia sempre rappresentativa di situazioni anomale e a rischio frode.**

Sul punto l'Amministrazione Finanziaria **ha confermato *de plano* l'operatività di tutti i parametri quand'anche la relativa applicazione appaia inadeguata ad individuare le cosiddette ipotesi di rischio**, come nel periodo attuale, connotato dalla presenza di numerose imprese con

patrimonio netto vistosamente compresso a seguito dalla situazione di precarietà economica.

Preso atto di ciò, per **il soggetto esposto a perdite patrimoniali contingenti, diviene indispensabile procurarsi apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con conseguente rallentamento della procedura di liquidazione del credito d'imposta.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Branch exemption: requisiti giuridici e aspetti dichiarativi

di **Marco Bargagli**



Per favorire lo sviluppo del **business oltre frontiera**, le **aziende ad ampio respiro internazionale** possono seguire **differenti modalità per investire nel mercato estero**.

Il canale maggiormente utilizzato è quello riconducibile alla **costituzione di un'impresa controllata**, con **precise implicazioni di carattere tributario**:

- valutazione dei **profili applicativi della CFC legislation** *ex* [articolo 167 Tuir](#) con eventuale **tassazione per trasparenza**, in capo al socio italiano, dei **redditi prodotti all'estero**;
- **tassazione dei dividendi** distribuiti dalla società controllata, in base alle disposizioni previste dall'[articolo 89 Tuir](#), ricordando che gli **utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata**, diversi da quelli **appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con un **effettivo scambio di informazioni**, sono **soggetti a tassazione integrale**.

Un'altra valida **forma di investimento** nell'ambito di un **graduale processo di internazionalizzazione**, è riconducibile alla **costituzione all'estero di una stabile organizzazione**.

In particolare, per **espressa disposizione normativa** (*ex* [articolo 162 Tuir](#)), si ricorda che la **stabile organizzazione** comprende:

- a) una **sede di direzione**;
- b) una **succursale**;
- c) un **ufficio**;
- d) un'**officina**;

e) un **laboratorio**;

f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in **zone situate al di fuori delle acque territoriali** in cui, in conformità al **diritto internazionale consuetudinario** e alla **legislazione nazionale** relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo **sottosuolo** ed alle **risorse naturali**;

f-bis), una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

In merito, ai sensi dell'[articolo 168-ter Tuir](#), introdotto nel nostro ordinamento dall'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) (decreto sulla crescita e internazionalizzazione), un'impresa residente in Italia può adottare un **regime tributario di particolare favore** che prevede l'esenzione degli **utili e delle perdite** attribuibili a **tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero**, optando per la c.d. "**branch exemption**".

Tale scelta, tuttavia, è **subordinata al rispetto di determinate regole e condizioni** che devono essere tassativamente rispettate dal contribuente italiano.

Infatti:

- l'**esenzione** deve riguardare **gli utili e le perdite** attribuibili a **tutte le stabili organizzazioni costituite all'estero**, in base al noto principio ***all in-all out***;
- l'**opzione** deve essere esercitata all'atto **della costituzione** della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta, ed è **irrevocabile**;
- per le **stabili organizzazioni già esistenti**, l'opzione in rassegna **può essere esercitata** entro il **secondo periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla **data di entrata in vigore delle disposizioni** sulla *branch exemption* (7 ottobre 2015), con **effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa**.

L'**impresa residente in Italia** deve inoltre indicare separatamente, nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione**, **gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione** nei **cinque periodi d'imposta** antecedenti a quello di effetto dell'opzione, ricordando che:

- se ne **deriva una perdita fiscale netta**, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa;
- dall'imposta dovuta si **scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera** riportabili ai sensi dell'[articolo 165, comma 6, Tuir](#).

Al fine di **compilare correttamente la dichiarazione dei redditi**, le relative istruzioni ministeriali prevedono che i **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che optano per l'**esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero**, devono

compilare il prescritto **“quadro RF”** riferito al **periodo d'imposta di costituzione della branch**, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione degli utili e delle perdite.

In particolare, per **ciascuna stabile organizzazione costituita all'estero**, deve essere **compilato un distinto modulo del quadro RF** utilizzando **moduli successivi al primo** riservato, come noto, alla **determinazione del reddito dell'impresa residente**.

In merito giova ricordare che nei casi in cui la **stabile organizzazione soddisfi le condizioni per l'applicazione della CFC legislation** (ex [articolo 167, comma 4, Tuir](#)) e ricorra l'**esimente** prevista per la **disapplicazione della tassazione per trasparenza**, occorre compilare la casella **“Art. 167, comma 5”** indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di **mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC**;

“2” – in caso di **presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

In merito, si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, Tuir](#), **le disposizioni previste in materia di imprese estere controllate** non si applicano se il soggetto residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Infine, come espressamente **indicato nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi 2020**, nel **rigo RF130**, per ciascuna stabile organizzazione, deve essere indicato:

- **colonna 1:** il **codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione**, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il **codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa**;
- **colonna 2:** il **codice dello Stato o territorio estero**;
- **colonne da 3 a 7:** nel caso in cui la **stabile organizzazione sia già esistente**, i redditi e le perdite, precedute dal segno meno, **attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione**;
- **colonna 8:** la **perdita netta** (non preceduta dal segno meno), pari alla **somma algebrica**, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7.

Il **recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione** si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa viene **trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione**; in tale ipotesi, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9** l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente;

- **colonna 10:** il **reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta** oggetto della dichiarazione dei redditi

(importo di rigo RF63, se positivo) e la **perdita netta** pari alla somma delle colonne 8 e 9;

- **colonna 11:** la **perdita netta residua** pari alla **seguente somma algebrica se positiva:** (colonna 8 + colonna 9 – colonna 10);
- **colonna 12:** l'ammontare della **perdita netta residua** di colonna 11, **trasferita all'impresa avente causa a seguito del trasferimento** a qualsiasi titolo della **stabile organizzazione o parte della stessa** ad **altra impresa del gruppo**.

In definitiva, il regime opzionale della *branch exemption* costituisce un'interessante opportunità per incentivare gli investimenti nel mercato estero e, contestualmente, **favorire le politiche di internazionalizzazione** in uno **scenario macro economico sempre più globalizzato**.

RASSEGNA RIVISTE

Il time sheet

di **Andrea Comencini**



VISION PRO
Trimestrale dedicato agli strumenti e alle tecniche di sviluppo per i professionisti e gli studi professionali

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA 4% anziché € 90,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “Vision Pro n. 28/2020?”

La “formula del profitto” dello studio professionale trova una delle principali componenti nel “tempo”. Appare quindi evidente che occorrono strumenti idonei a monitorare costantemente questa importante variabile. La rilevazione dei tempi risulta fondamentale quando è la “componente umana” ad apportare il lavoro necessario per l'erogazione dei servizi, come ovviamente accade negli studi professionali.

Stiamo parlando di time sheet, letteralmente “foglio del tempo”, un software più o meno integrato nel gestionale di studio, nel quale gli operatori registrano quanto tempo hanno dedicato a un cliente per una specifica attività. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Vision Pro n. 28/2020?”](#)

Consulenza aziendale

Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi professionali. *“Il sistema di gestione della qualità e cenni al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”* di Tiziana Guggino

Controllo di gestione

Il time sheet di Andrea Comencini

Diritto delle professioni

Nuove norme sulla nomina dell'organo di controllo *di Marco Paolini*

Organizzazione di studio

La "liquidità" dell'esperto contabile del terzo millennio tra limiti e risorse *di Alessandra Recine*

Risorse umane

Il *temporary manager*: una possibile soluzione per la gestione della crisi *di Monica Marana*

Strategia

Che studio sei? *di Claudio Rorato*

Sviluppo personale del professionista

Quale sarà il ruolo del consulente del lavoro *post Covid?* *di Sandra Paserio*

Tecnologia e informatica

La digitalizzazione: una bussola nella nebbia *di Cristina Teofoli*